

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1787

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI PIETRO, DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI, CAMBURSANO, BARBATO, CIMADORO, COSTANTINI, DI GIUSEPPE, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, GIULIETTI, MESSINA, MISITI, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PALOMBA, PIFFARI, PISICCHIO, PORCINO, PORFIDIA, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999

Presentata il 14 ottobre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della XV legislatura il Governo presentò, il 20 novembre 2007, il disegno di legge «Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999» (atto Camera n. 3262).

La conclusione anticipata della legislatura non ne ha consentito l'esame.

Con la presente proposta di legge si propone l'articolato e la relazione che ricalca il citato disegno di legge.

L'Italia, quale Stato membro del Consiglio d'Europa firmatario (Strasburgo, 4 novembre 1999) della Convenzione civile

sulla corruzione, è chiamata a ratificare l'atto internazionale in oggetto.

La Convenzione in argomento costituisce l'esito di una delle molteplici iniziative assunte dal Consiglio d'Europa per fronteggiare il fenomeno della corruzione.

Iniziative che muovono dalla Conferenza di Malta dei Ministri europei della giustizia svoltasi nel 1994, allorquando fu adottata la risoluzione avente ad oggetto un approccio multidisciplinare al fenomeno a livello internazionale, cui fece seguito l'istituzione da parte del Consiglio d'Europa del Gruppo multidisciplinare

sulla corruzione (GMC), sotto la comune responsabilità dell'European Committee on Crime Problems (CDPC) e dell'European Committee on Legal Co-operation (CDCJ).

Il GMC ha iniziato ad operare nel 1995, predisponendo « *The Programme of Action against Corruption* » (PAC) adottato dal Comitato dei Ministri alla fine del 1996. Nel corso della (21^a) Conferenza di Praga del 1997, i Ministri europei della giustizia adottarono la risoluzione n. 1 sul collegamento tra corruzione e crimine organizzato. I Ministri evidenziarono come la corruzione rappresentasse una delle maggiori minacce avverso l'affermazione della preminenza del diritto, della democrazia e dei diritti dell'uomo, dell'equità e della giustizia sociale, che ostacolava lo sviluppo economico e metteva a repentaglio la stabilità delle istituzioni democratiche e il fondamento morale della società.

I Ministri europei della giustizia raccomandarono specificamente, nell'occasione, di dare pronta e rapida attuazione al PAC, (anche) predisponendo uno strumento internazionale volto in particolare a disciplinare il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di fatti di corruzione.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in occasione della 101^a sessione del 6 novembre 1997, adottò quindi la risoluzione (97)24 sui venti principi guida per la lotta contro la corruzione, indicando espressamente (principio 17), quale necessità prioritaria, la previsione di una disciplina civilistica regolante, in particolare, l'aspetto dei rimedi giudiziari per la tutela di diritti ed interessi pregiudicati da atti di corruzione.

Alla (22^a) Conferenza di Chisinau del giugno 1999, i Ministri europei della giustizia hanno adottato la risoluzione n. 3 sulla lotta contro la corruzione, sollecitando il Comitato dei Ministri ad adottare la Convenzione civile sulla corruzione da aprirsi alla firma prima della fine del 1999.

A tale stregua, dopo l'adozione della « *Criminal Law Convention on Corruption* » (*European Treaty Series* n. 173) aperta alla firma e firmata (anche) dall'Italia il 27 gennaio 1999 (si veda l'Atto

Senato n. 850) e delle risoluzioni (98)7 e (99)5, concernenti l'istituzione del « *Group of States against Corruption* » (GRECO), aperta alla firma e firmata (anche) dall'Italia il 27 gennaio 1999, entrambi predisposti dal GMC, il Consiglio d'Europa ha finalizzato un ulteriore strumento internazionale di lotta alla corruzione concernente, in particolare, la tutela civilistica delle conseguenze scaturenti da fatti di corruzione sul piano dei rapporti della vita comune di relazione. Il testo è stato elaborato sempre dal GMC, che ha all'uopo consultato l'Assemblea parlamentare nonché organizzazioni non governative come *Transparency International* (TI), *The International Bar Association* (IBA), *The International Chamber of Commerce* (ICC), *The International Commission of Jurists* (ICJ) e ascoltato l'opinione del CDCJ, prima di trasmetterlo al Comitato dei Ministri per la formale adozione.

La Convenzione si compone di ventitre articoli e di un preambolo.

L'articolo 1 indica gli scopi della Convenzione, imponendo a ciascuno Stato contraente di prevedere, ove necessario, nel proprio ordinamento giuridico efficaci rimedi in favore dei soggetti che hanno sofferto danni in conseguenza di atti di corruzione, sia sotto il profilo della tutela giudiziale dei loro diritti ed interessi, sia sotto quello sostanziale del risarcimento del danno sotto il profilo del ristoro economico.

L'articolo 2 reca la definizione di « corruzione », rilevante per lo strumento convenzionale da ratificare, sancendo che la relativa nozione resta integrata dalla richiesta, offerta, dazione, accettazione, diretta o indiretta, di una « provvigione illecita o altro indebito vantaggio », con distorsione della condotta e rispetto dei doveri propri della funzione esercitata da parte del beneficiario.

L'articolo 3 concerne il ristoro del pregiudizio sofferto, stabilendo che ogni Stato deve garantire, all'interno del proprio ordinamento giuridico, la possibilità per il danneggiato di vedere giudizialmente tutelato il proprio diritto all'integrale ristoro del pregiudizio sofferto mediante

risarcimento dei danni patrimoniali, compreso il mancato guadagno (lucro cessante), e di quelli non patrimoniali.

L'articolo 4 regola il regime della responsabilità. Perché possa aversi danno risarcibile si richiede la ricorrenza dei seguenti presupposti attinenti, rispettivamente, alla condotta, all'evento ed al nesso di causalità: *a)* che il convenuto abbia commesso o autorizzato un atto di corruzione ovvero abbia ommesso di adottare misure atte a prevenirne l'atto di corruzione; *b)* che l'istante abbia patito un danno; *c)* che sussista un nesso di causalità tra l'atto di corruzione ed il danno. È altresì richiesta la previsione che, in caso di pluralità di danneggiati, questi siano chiamati a rispondere dei danni in via solidale o separatamente.

L'articolo 5 contempla l'introduzione della responsabilità dello Stato (ovvero dalle autorità competenti del soggetto diverso dallo Stato) per il danno cagionato dal pubblico ufficiale che abbia commesso il reato di corruzione.

L'articolo 6 prevede la diminuzione del risarcimento del danno dovuto dal danneggiante nella misura corrispondente al concorso causale del danneggiato nella verifica o nell'aggravamento.

L'articolo 7 prevede che il diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'atto di corruzione sia soggetto ad un termine non inferiore a tre anni dal momento in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza dell'atto di corruzione o del danno sofferto e dell'identità del responsabile. Si prevede, inoltre, che la preclusione all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno non intervenga comunque prima di un termine non inferiore a dieci anni dal compimento dell'atto di corruzione.

Il termine di prescrizione è assoggettabile a sospensione o ad interruzione.

L'articolo 8 stabilisce che, all'interno di ciascun ordinamento giuridico, qualsiasi contratto o clausola contrattuale avente ad oggetto un contratto di corruzione sia considerato nullo e che ciascuna Parte contrattuale il cui consenso sia rimasto viziato dall'atto di corruzione possa chie-

dere l'annullamento del contratto stipulato quale oggetto della corruzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'articolo 9 impone la introduzione da parte di ciascuno Stato nel proprio diritto interno di un'adeguata tutela in favore dei dipendenti che denuncino in buona fede alle autorità competenti fatti di corruzione di cui abbiano giusti motivi di sospetto.

L'articolo 10 richiede che i bilanci delle società siano redatti nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità, in modo da fornire una fedele rappresentazione della situazione finanziaria.

L'articolo 11 richiede la previsione di efficaci modi di acquisizione della prova nell'ambito dei processi concernenti un atto di corruzione.

L'articolo 12 richiede la previsione di adeguate misure di tutela cautelare da adottare nell'ambito dei procedimenti civili concernenti un atto di corruzione.

L'articolo 13 impone agli Stati di cooperare efficacemente in relazione ai procedimenti civili concernenti fatti di corruzione, in particolare per quanto concerne la notifica di atti, l'acquisizione di prove all'estero, la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti giudiziari, in conformità con le disposizioni degli strumenti internazionali pertinenti relativi alla cooperazione internazionale in materia civile e commerciale di cui essi sono Parte e alle disposizioni del rispettivo diritto interno.

L'articolo 14 attribuisce al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) i poteri di vigilanza in ordine all'attuazione della Convenzione da parte degli Stati.

Gli articoli da 15 a 23 concernono le clausole di rito di applicazione della Convenzione. In particolare, l'articolo 15 individua nel Segretario generale del Consiglio d'Europa il depositario della Convenzione; lo stesso articolo prevede che il firmatario che non è membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) al momento della ratifica, accettazione o approvazione, lo diverrà automaticamente alla data di entrata in vigore della Convenzione; l'articolo 17 stabilisce che non sono ammesse riserve alle disposizioni

della Convenzione; l'articolo 19 statuisce che la Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali multilaterali concernenti particolari questioni e che le Parti della Convenzione potranno concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni regolamentate dalla presente Convenzione, al fine di completare o rafforzare le disposizioni di quest'ultima o facilitare l'applicazione dei principi da essa sanciti; l'articolo 21 dispone che il Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) sia tenuto al corrente dell'interpretazione e dell'applicazione della Convenzione.

In linea generale, si ritiene che la legislazione italiana sia già conforme al contenuto della Convenzione, e che non siano pertanto necessarie modifiche della normativa ai fini della sua attuazione.

La nozione di « corruzione » di cui all'articolo 2 della Convenzione ha riguardo ad un concetto lato corrispondente non solo alla nozione penalistica recepita negli articoli 318, 319 e 322 del codice penale, ma anche a quella di concussione di cui all'articolo 317 del medesimo codice, quantomeno sotto il profilo della richiesta (*requesting*), là dove la stessa si traduca nel costringere o indurre taluno, con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale, a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

In proposito occorre tener conto che è in corso la procedura di ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la quale contiene un'analoga definizione della nozione di corruzione. È, dunque, in fieri un processo di adeguamento e coordinamento della nozione di corruzione rinvenibile attualmente nel nostro ordinamento con quella tratteggiata in sede internazionale.

La possibilità di azionare giudizialmente la pretesa al risarcimento dei danni (articolo 3 della Convenzione) è costituzionalmente garantita dall'articolo 24 della Costituzione e adeguatamente disciplinata anche sotto il profilo della tutela cautelare

(articolo 12 della Convenzione) dalla disciplina sostanziale della responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale (articoli 1218 e seguenti e articoli 2043 e seguenti del codice civile) e da quella processuale propria del processo di cognizione (articoli 163 e seguenti del codice di procedura civile), del processo di esecuzione (articoli 474 e seguenti del codice di procedura civile) e dei procedimenti cautelari (articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile) ed urgenti (articoli 700 e seguenti del codice di procedura civile).

Costituisce principio recepito nel nostro ordinamento quello dell'integrale risarcimento del danno subito, sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante (articoli 1223 e 2056 del codice civile), di cui costituisce espressione anche la norma sul concorso del fatto colposo del creditore (articoli 1227 e 2056 del codice civile) che (già) esprime il principio posto dall'articolo 6 della Convenzione (*Contributory negligence*).

Sotto il profilo risarcitorio, va aggiunto che il nostro ordinamento già prevede il ristoro non solo dei danni patrimoniali (articoli 1223 e 2056 del codice civile) ma anche di quelli non patrimoniali (articolo 2059 del codice civile), tra i quali, alla luce delle più recenti elaborazioni giurisprudenziali, vengono ricomprese anche le figure del danno biologico e del danno esistenziale.

Può dirsi, dunque, che l'ordinamento italiano contempla un sistema di tutela perfino esuberante rispetto al contenuto (minimo) richiesto dalla Convenzione, là dove si evoca il concetto di « *non pecuniary loss* » (articolo 3, comma 2, della Convenzione).

Quanto alla responsabilità, la condotta (azione od omissione), il danno ed il nesso di causalità tra condotta e danno di cui all'articolo 4 della Convenzione costituiscono invero elementi costitutivi già noti al nostro ordinamento che, peraltro, conosce, quale principio generale, quello della solidarietà tra condebitori (articolo 1294 del codice civile).

Relativamente alla responsabilità dello Stato o di un « *non-State Party* » (articolo

5 della Convenzione), non appare necessaria una norma di adeguamento. Trova, infatti, piena applicazione la disciplina positiva della responsabilità civile, la quale costituisce attuazione del principio di rango costituzionale in base al quale, in caso di responsabilità del funzionario o dipendente pubblico secondo le leggi penali, civili ed amministrative, la responsabilità civile si « estende » allo Stato e agli enti pubblici (articolo 28 della Costituzione). Quanto, poi, all'ipotesi relativa alla condotta tenuta da una persona fisica funzionario o dipendente di soggetto diverso dallo Stato, occorre tenere conto che la qualifica non discende dalla mera sussistenza di un valido rapporto organico o di preposizione, ma si fonda sui connotati oggettivi della funzione esercitata (articoli 357 e seguenti del codice penale, a *fortiori* dopo la modifica ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 26 aprile 1990, n. 86).

Circa il termine di prescrizione di cui all'articolo 7 della Convenzione, va sottolineato che i tre anni ivi previsti costituiscono un limite minimo, sicché quello quinquennale (così come quello più lungo previsto per l'ipotesi che il fatto sia considerato dalla legge come reato, allorché la prescrizione più lunga per questo prevista si applica anche all'azione civile di cui all'articolo 2947, comma 3, del codice civile) relativo alla responsabilità extracontrattuale (articolo 2947 del codice civile) e quello decennale per la responsabilità contrattuale (articolo 2946 del codice civile) vanno ben al di là di quanto richiesto dalla Convenzione. L'articolo 7 della Convenzione fa espresso riferimento alla azione di risarcimento del danno (*recovery of damages*).

La previsione del termine minimo di dieci anni per l'inizio del giudizio non può che essere intesa come una ipotesi di decadenza, riferibile, dunque, agli ordinamenti, diversi da quello nazionale, che prevedono tale ulteriore limite all'accesso alla tutela risarcitoria.

Con particolare riferimento ai rimedi approntati a fronte della patologia dell'atto, poi, può aggiungersi il rilievo che l'azione di annullamento del contratto per

vizio del consenso si prescrive in cinque anni (articolo 1442 del codice civile), mentre quella di nullità è imprescrittibile (articolo 1422 del codice civile).

Si è già detto circa la disciplina del codice civile in tema di decorrenza della prescrizione (articolo 2935 del codice civile) e di sospensione ed interruzione della medesima (articoli 2941 e seguenti e 2943 e seguenti del codice civile) e la previsione di cui alla Convenzione (articolo 7 della Convenzione).

La regola prevista dall'articolo 8 della Convenzione non costituisce, invero, una novità nell'ordinamento italiano.

Nella specie, la nullità (« *null and void* ») viene comminata quando l'intero contratto o anche una sola clausola del regolamento negoziale abbia ad oggetto un atto di corruzione.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, poi, quando l'effetto dell'atto di corruzione è un vizio nella determinazione del consenso, il contraente può agire per ottenere l'annullamento (« *void* ») del contratto, restando in ogni caso impregiudicata l'azione risarcitoria.

La previsione è tutto sommato coerente con la distinzione tradizionale tra le ipotesi di violazione di regole di condotta, a cui segue ordinariamente il rimedio dell'annullabilità, e le ipotesi di violazione di regole di validità, a cui segue la nullità. Viene cioè in evidenza la distinzione tra cosiddetti « reati contratto » e cosiddetti « reati in contratto », in base alla quale, per esempio, è stato ritenuto annullabile e non nullo il contratto concluso con il truffatore.

In altri termini, la nullità del patto avente ad oggetto la corruzione discende già dall'applicazione degli articoli 1418 e 1419 del codice civile, mentre la disciplina dei vizi del consenso è sostanzialmente regolata dagli articoli 1427 e seguenti del medesimo codice.

La previsione di cui all'articolo 9 della Convenzione non pone particolari problemi di attuazione, data la genericità del richiamo alla tutela contro eventuali sanzioni ingiustificate, assicurata nell'ordinamento interno dal principio della tipicità

oltre che, in generale, da quello della ragionevolezza.

Con riferimento alla contabilità, i principi informativi di redazione dei libri contabili e del bilancio (articoli 2214 e seguenti e 2423 e seguenti del codice civile) sono pienamente conformi ai dettami dell'articolo 10 della Convenzione.

Per quanto riguarda i controlli interni, per le società di capitali viene in rilievo il nuovo assetto introdotto dalla recente novella del diritto societario (decreti legislativi 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6, entrati in vigore il 1° gennaio 2004) che ha attribuito ai revisori, in qualità di professionisti esterni alla compagine societaria, l'attività di accertamento della regolare tenuta della contabilità e quello relativo alla corrispondenza del bilancio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili. Vi è poi l'azione di vigilanza propria del collegio sindacale (per le società per azioni si vedano gli articoli 2397 e seguenti e per le società in accomandita per azioni si veda l'articolo 2454 del codice civile). Tra le misure idonee a garantire la trasparenza può ricordarsi la prescrizione di cui all'articolo 2463 del codice civile relativa alle indicazioni che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata deve con-

tenere in ordine al funzionamento della società, quali, in particolare, quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza, nonché le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile.

Per quanto riguarda il particolare profilo inerente al controllo della stabilità dei mercati finanziari, poi, possono essere ricordati i controlli effettuati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società di capitali quotate in borsa.

La specificità della materia oggetto della Convenzione non comporta, ulteriormente, la necessità di adeguamenti normativi in relazione agli articoli 11 e 13 della medesima Convenzione, in tema di acquisizione delle prove nei procedimenti civili conseguenti al compimento di atti di corruzione — pienamente soccorrendo al riguardo la disciplina generale di cui agli articoli 2697 e seguenti del codice civile, e 115 e seguenti del codice di procedura civile —, né in tema di cooperazione giudiziale (articolo 204 del codice di procedura civile) e di comunicazione e notificazione di atti (articoli 136 e 137 e seguenti del codice di procedura civile).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della stessa Convenzione.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.



COUNCIL CONSEIL
OF EUROPE DE L'EUROPE

European Treaty Series - No. 174

CIVIL LAW CONVENTION ON CORRUPTION

Strasbourg, 4.XI.1999

Preamble

The member States of the Council of Europe, the other States and the European Community, signatories hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Conscious of the importance of strengthening international co-operation in the fight against corruption;

Emphasising that corruption represents a major threat to the rule of law, democracy and human rights, fairness and social justice, hinders economic development and endangers the proper and fair functioning of market economies;

Recognising the adverse financial consequences of corruption to individuals, companies and States, as well as international institutions;

Convinced of the importance for civil law to contribute to the fight against corruption, in particular by enabling persons who have suffered damage to receive fair compensation;

Recalling the conclusions and resolutions of the 19th (Malta, 1994), 21st (Czech Republic, 1997) and 22nd (Moldova, 1999) Conferences of the European Ministers of Justice;

Taking into account the Programme of Action against Corruption adopted by the Committee of Ministers in November 1996;

Taking also into account the feasibility study on the drawing up of a convention on civil remedies for compensation for damage resulting from acts of corruption, approved by the Committee of Ministers in February 1997;

Having regard to Resolution (97) 24 on the 20 Guiding Principles for the Fight against Corruption, adopted by the Committee of Ministers in November 1997, at its 101st Session, to Resolution (98) 7 authorising the adoption of the Partial and Enlarged Agreement establishing the "Group of States against Corruption (GRECO)", adopted by the Committee of Ministers in May 1998, at its 102nd Session, and to Resolution (99) 5 establishing the GRECO, adopted on 1st May 1999;

Recalling the Final Declaration and the Action Plan adopted by the Heads of State and Government of the member States of the Council of Europe at their 2nd summit in Strasbourg, in October 1997,

Have agreed as follows:

Chapter I – Measures to be taken at national level**Article 1 – Purpose**

Each Party shall provide in its internal law for effective remedies for persons who have suffered damage as a result of acts of corruption, to enable them to defend their rights and interests, including the possibility of obtaining compensation for damage.

Article 2 – Definition of corruption

For the purpose of this Convention, "corruption" means requesting, offering, giving or accepting, directly or indirectly, a bribe or any other undue advantage or prospect thereof, which distorts the proper performance of any duty or behaviour required of the recipient of the bribe, the undue advantage or the prospect thereof.

Article 3 – Compensation for damage

- 1 Each Party shall provide in its internal law for persons who have suffered damage as a result of corruption to have the right to initiate an action in order to obtain full compensation for such damage.
- 2 Such compensation may cover material damage, loss of profits and non-pecuniary loss.

Article 4 – Liability

- 1 Each Party shall provide in its internal law for the following conditions to be fulfilled in order for the damage to be compensated:
 - i the defendant has committed or authorised the act of corruption, or failed to take reasonable steps to prevent the act of corruption;
 - ii the plaintiff has suffered damage; and
 - iii there is a causal link between the act of corruption and the damage.
- 2 Each Party shall provide in its internal law that, if several defendants are liable for damage for the same corrupt activity, they shall be jointly and severally liable.

Article 5 – State responsibility

Each Party shall provide in its internal law for appropriate procedures for persons who have suffered damage as a result of an act of corruption by its public officials in the exercise of their functions to claim for compensation from the State or, in the case of a non-state Party, from that Party's appropriate authorities.

Article 6 – Contributory negligence

Each Party shall provide in its internal law for the compensation to be reduced or disallowed having regard to all the circumstances, if the plaintiff has by his or her own fault contributed to the damage or to its aggravation.

Article 7 – Limitation periods

- 1 Each Party shall provide in its internal law for proceedings for the recovery of damages to be subject to a limitation period of not less than three years from the day the person who has suffered damage became aware or should reasonably have been aware, that damage has occurred or that an act of corruption has taken place, and of the identity of the responsible person. However, such proceedings shall not be commenced after the end of a limitation period of not less than ten years from the date of the act of corruption.
- 2 The laws of the Parties regulating suspension or interruption of limitation periods shall, if appropriate, apply to the periods prescribed in paragraph 1.

Article 8 – Validity of contracts

- 1 Each Party shall provide in its internal law for any contract or clause of a contract providing for corruption to be null and void.
- 2 Each Party shall provide in its internal law for the possibility for all parties to a contract whose consent has been undermined by an act of corruption to be able to apply to the court for the contract to be declared void, notwithstanding their right to claim for damages.

Article 9 – Protection of employees

Each Party shall provide in its internal law for appropriate protection against any unjustified sanction for employees who have reasonable grounds to suspect corruption and who report in good faith their suspicion to responsible persons or authorities.

Article 10 – Accounts and audits

- 1 Each Party shall, in its internal law, take any necessary measures for the annual accounts of companies to be drawn up clearly and give a true and fair view of the company's financial position.
- 2 With a view to preventing acts of corruption, each Party shall provide in its internal law for auditors to confirm that the annual accounts present a true and fair view of the company's financial position.

Article 11 – Acquisition of evidence

Each Party shall provide in its internal law for effective procedures for the acquisition of evidence in civil proceedings arising from an act of corruption.

Article 12 – Interim measures

Each Party shall provide in its internal law for such court orders as are necessary to preserve the rights and interests of the parties during civil proceedings arising from an act of corruption.

Chapter II – International co-operation and monitoring of implementation**Article 13 – International co-operation**

The Parties shall co-operate effectively in matters relating to civil proceedings in cases of corruption, especially concerning the service of documents, obtaining evidence abroad, jurisdiction, recognition and enforcement of foreign judgements and litigation costs, in accordance with the provisions of relevant international instruments on international co-operation in civil and commercial matters to which they are Party, as well as with their internal law.

Article 14 – Monitoring

The Group of States against Corruption (GRECO) shall monitor the implementation of this Convention by the Parties.

Chapter III – Final clauses**Article 15 – Signature and entry into force**

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, by non-member States that have participated in its elaboration and by the European Community.
- 2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which fourteen signatories have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 2. Any such signatory, which is not a member of the Group of States against Corruption (GRECO) at the time of ratification, acceptance or approval, shall automatically become a member on the date the Convention enters into force.
- 4 In respect of any signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 2. Any signatory, which is not a member of the Group of States against Corruption (GRECO) at the time of ratification, acceptance or approval, shall automatically become a member on the date the Convention enters into force in its respect.
- 5 Any particular modalities for the participation of the European Community in the Group of States against Corruption (GRECO) shall be determined as far as necessary by a common agreement with the European Community.

Article 16 – Accession to the Convention

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Parties to the Convention, may invite any State not a member of the Council and not having participated in its elaboration to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d. of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Parties entitled to sit on the Committee.
- 2 In respect of any State acceding to it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. Any State acceding to this Convention shall automatically become a member of the GRECO, if it is not already a member at the time of accession, on the date the Convention enters into force in its respect.

Article 17 – Reservations

No reservation may be made in respect of any provision of this Convention.

Article 18 – Territorial application

- 1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 19 – Relationship to other instruments and agreements

- 1 This Convention does not affect the rights and undertakings derived from international multilateral instruments concerning special matters.
- 2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it or, without prejudice to the objectives and principles of this Convention, submit themselves to rules on this matter within the framework of a special system which is binding at the moment of the opening for signature of this Convention.
- 3 If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty in respect of a subject which is dealt with in this Convention or otherwise have established their relations in respect of that subject, they shall be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate these relations accordingly, in lieu of the present Convention.

Article 20 – Amendments

- 1 Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe, to the non member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Community, as well as to any State which has acceded to or has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 16.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) and, following consultation of the Parties to the Convention which are not members of the Council of Europe, may adopt the amendment.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.

- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof.

Article 21 – Settlement of disputes

- 1 The European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) of the Council of Europe shall be kept informed regarding the interpretation and application of this Convention.
- 2 In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ), to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned.

Article 22 – Denunciation

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 23 – Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and any other signatories and Parties to this Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention, in accordance with Articles 15 and 16;
- d any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, the 4th day of November 1999, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Community, as well as to any State invited to accede to it.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE CIVILE SULLA CORRUZIONE
STRASBURGO, 4.11.1999

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunità europea, firmatari della presente Convenzione;

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione fra i suoi membri;

Consapevoli dell'importanza di rafforzare la cooperazione internazionale per la lotta contro la corruzione;

Sottolineando il fatto che la corruzione rappresenta una grave minaccia per la supremazia del diritto, la democrazia ed i diritti dell'uomo, l'equità e la giustizia sociale, ostacola lo sviluppo economico e mette a repentaglio il funzionamento corretto e leale delle economie di mercato;

Riconoscendo le conseguenze negative della corruzione sugli individui, le imprese e gli Stati, nonché sulle istituzioni internazionali;

Convinti dell'importanza per il diritto civile di contribuire alla lotta contro la corruzione, soprattutto consentendo alle persone che hanno subito un danno di ottenere un equo ristoro;

Facendo richiamo alle conclusioni e alle risoluzioni delle 19° (Malta, 1994), 21° (Repubblica ceca, 1997) e 22° (Moldavia, 1999) Conferenze dei ministri europei della giustizia;

Tenendo conto del Programma d'azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri nel novembre del 1996;

Tenendo conto altresì dello studio concernente la possibilità di elaborare una convenzione sui rimedi giudiziari civili ai fini del risarcimento dei danni risultanti da fatti di corruzione, approvato dal Comitato dei Ministri nel febbraio del 1997;

In considerazione della Risoluzione (97) 24 vertente sui 20 Principi Guida per la lotta contro la corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri nel novembre del 1997, nella sua 101° sessione, nonché della Risoluzione (98) 7 recante autorizzazione a creare l'Accordo parziale ed allargato istitutivo del «Gruppo di Stati contro la corruzione – GRECO», adottato dal Comitato dei Ministri nel maggio 1998 in occasione della sua 102° sessione, e della Risoluzione (99) 5 istitutiva del GRECO, adottata il 1° maggio 1999;

Facendo richiamo alla dichiarazione finale ed al Piano d'Azione adottati dai Capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa nel 2° Vertice tenutosi a Strasburgo nell'ottobre del 1997;

Hanno convenuto quanto segue:

CAPO I

Misure da adottarsi a livello nazionale

Art. 1

(Oggetto)

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno rimedi giudiziari efficaci a favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione, al fine di consentire alle medesime di tutelare i propri diritti ed interessi, ivi ricompresa la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni.

Art. 2

(Definizione di corruzione)

1. Ai fini della presente Convenzione, per «corruzione» s'intende il richiedere, l'offrire, il dare, l'accettare o il promettere, direttamente o indirettamente, una provvigione illecita o altro indebito vantaggio, in modo tale da distorcere il corretto assolvimento di ogni comportamento dovuto o richiesto da parte del beneficiario della provvigione illecita o dell'indebito vantaggio o della relativa promessa.

Art. 3

(Risarcimento del danno)

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che le persone che hanno sofferto un danno in conseguenza di un atto di corruzione abbiano il diritto di intentare un'azione giudiziale al fine di ottenerne il pieno risarcimento.

2. Il risarcimento di cui al comma 1 può avere ad oggetto i danni patrimoniali, il mancato guadagno ed i danni non patrimoniali.

Art. 4

(Responsabilità)

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno la ricorrenza delle seguenti condizioni ai fini della risarcibilità del danno di cui all'articolo 3:

- i che il convenuto abbia commesso o autorizzato l'atto di corruzione, ovvero abbia omesso di adottare le misure adeguate per prevenire l'atto di corruzione;
- ii che l'istante abbia sofferto un danno; e
- iii che sussista un nesso di causalità fra l'atto di corruzione e il danno.

2. Ciascuna Parte stabilisce nel suo diritto interno che, se più convenuti sono responsabili dei danni scaturenti dal medesimo atto di corruzione, essi possano essere dichiarati solidalmente o separatamente responsabili.

Art. 5**(Responsabilità dello Stato)**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno procedure appropriate che consentano alle persone che hanno subito un danno in conseguenza di un atto di corruzione commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, di chiedere di essere risarcite dallo Stato ovvero qualora la Parte non sia uno Stato, dalle autorità competenti di tale Parte.

Art. 6**(Concorso di colpa)**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che il risarcimento del danno è ridotto o soppresso in ragione di ogni circostanza del caso, se l'istante ha colposamente concorso a cagionare il danno o al suo aggravamento.

Art. 7**(Termini)**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che il giudizio di risarcimento del danno sia soggetto ad un termine di prescrizione di non meno di 3 anni a decorrere dal momento in cui la persona che ha subito il danno ha avuto conoscenza, o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza, del danno o dell'atto di corruzione e dell'identità del responsabile. Tuttavia, siffatto giudizio non può essere iniziato trascorso un termine di non meno di dieci anni a decorrere dal momento in cui l'atto di corruzione è stato commesso.

2. Le norme delle Parti disciplinanti la sospensione o l'interruzione dei termini si applicano, se del caso, ai termini indicati al comma 1.

Art. 8**(Validità dei contratti)**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che il contratto o la clausola contrattualmente avente come oggetto un atto di corruzione siano nulli.

2. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che ogni contraente il cui consenso è stato viziato da un atto di corruzione possano richiedere la declaratoria giudiziale di annullamento del contratto, impregiudicato il suo diritto di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 9**(Tutela dei dipendenti)**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno un'adeguata tutela contro ogni ingiustificata sanzione nei confronti di dipendenti i quali, in buona fede, denuncino alle persone o autorità competenti fatti di corruzione di cui abbiano giusti motivi di sospetto.

Art. 10**(Compilazione del bilancio e revisione dei conti)**

1. Ciascuna Parte adotta nel suo diritto interno le misure necessarie affinché i bilanci annuali delle società siano fatti con chiarezza e rispecchino fedelmente la situazione finanziaria della società.
2. Al fine di prevenire atti di corruzione, ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che le persone incaricate del controllo dei conti si accertino che i bilanci annuali rispecchino fedelmente la situazione finanziaria della società.

Art. 11**(Ottenimento delle prove)**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno efficaci modi di acquisizione delle prove nell'ambito dei procedimenti civili concernenti un atto di corruzione.

Art. 12**(Misure cautelari)**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno l'adozione di provvedimenti giudiziari necessari per preservare i diritti ed gli interessi delle Parti durante i procedimenti civili insorgenti in conseguenza di un atto di corruzione.

CAPO II**(Cooperazione internazionale e controllo dell'attuazione)****Art. 13****(Cooperazione internazionale)**

1. Le Parti cooperano in modo effettivo in materia di procedimenti civili in casi di corruzione, in particolare per quanto concerne la notifica degli atti, l'ottenimento di prove all'estero, la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere e le spese processuali, conformemente alle disposizioni degli strumenti internazionali pertinenti relativi alla cooperazione internazionale in materia civile e commerciale di cui sono Parti, nonché a quelle del loro diritto interno.

Art. 14**(Vigilanza)**

1. Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) assicura il controllo relativo all'attuazione della presente Convenzione ad opera delle Parti.

CAPITOLO III Clausole finali

Art. 15

(Firma ed entrata in vigore)

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, nonché alla firma della Comunità Europea.
2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui quattordici firmatari avranno espresso il loro consenso a far parte della Convenzione conformemente alle disposizioni del comma 2. Il firmatario che non è membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) al momento della ratifica, accettazione o approvazione, lo diverrà automaticamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
4. Nei confronti di un firmatario che esprimerà successivamente il suo consenso a far parte della Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di manifestazione del suo consenso a far parte della Convenzione secondo le disposizioni del comma 2. Il firmatario che non è membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) al momento della ratifica, accettazione o approvazione, lo diverrà automaticamente il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.
5. Particolari modalità per la partecipazione della Comunità Europea al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) saranno stabilite, ove necessario, di comune accordo con la Comunità Europea.

Art. 16

(Adesione alla Convenzione)

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, previa consultazione delle Parti della Convenzione, invitare uno Stato non membro del Consiglio che non ha partecipato alla sua elaborazione ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa dalla maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e con il voto unanime dei rappresentanti delle Parti aventi diritto a far parte del Comitato.
2. Nei confronti dello Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Lo Stato aderente diverrà automaticamente membro del GRECO,

qualora non lo sia già al momento dell'adesione, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.

Art. 17
(Riserve)

1. Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 18
(Applicazione territoriale)

1. Ogni Stato o la Comunità Europea potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà.
2. Ogni Parte potrà in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. La dichiarazione effettuata in forza dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne il territorio indicato in detta dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 19
(Relazione con altri strumenti ed accordi)

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali multilaterali concernenti particolari questioni.
2. Le Parti della Convenzione potranno concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni regolamentate dalla presente Convenzione, al fine di completare o rafforzare le disposizioni di quest'ultima o facilitare l'applicazione dei principi da essa sanciti oppure, fatti salvi gli obiettivi ed i principi della presente Convenzione, assoggettarsi a disposizioni in materia nell'ambito di un ordinamento speciale che è vincolante al momento dell'apertura alla firma della presente Convenzione.
3. Quando due o più Parti hanno già concluso un accordo o un trattato su un argomento coperto dalla presente Convenzione, o hanno già disposto in altro modo le loro relazioni al riguardo, esse avranno facoltà di applicare tale accordo, trattato o intesa in luogo della presente Convenzione.

Art. 20
(Emendamenti)

1. Possono essere proposti da ciascuna Parte emendamenti alla presente Convenzione, da comunicarsi ad opera del Segretario Generale del Consiglio

d'Europa, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità Europea, nonché ad ogni Stato che ha aderito o che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 16.

2. La proposta di emendamento presentata da una Parte è comunicata al Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sulla medesima.

3. Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di emendamento ed il parere sottoposto dal Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) e, previa consultazione delle Parti della presente Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento.

4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al comma 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

5. L'emendamento adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti avranno comunicato al Segretario generale di averlo accettato.

Art. 21

(Soluzione delle controversie)

1. Il Comitato europeo di cooperazione giuridica del Consiglio d'Europa (CDCJ) sarà tenuto al corrente circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.

2. In caso di controversia fra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse faranno ogni sforzo per pervenire ad una soluzione della controversia per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico a loro scelta, ivi compresa la presentazione della controversia al Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ), ad un tribunale arbitrale che prenderà decisioni vincolanti per le Parti alla controversia, o alla Corte internazionale di giustizia, sulla base di un accordo comune fra le Parti interessate.

Art. 22

(Denuncia)

1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 23

(Notifiche)

1. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio ed a tutti gli altri firmatari e Parti della presente Convenzione:

- a) le firme;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

- c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 15 e 16 della stessa;
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione inerente alla presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1999, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne farà pervenire una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione, alla Comunità Europea, e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.

PAGINA BIANCA

€ 0,70



16PDL0014560